



DELIBERA N. 42/20/CONS

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. AL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2018

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità*”;

VISTO l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l’anno 2006, “*l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

VISTO l'articolo 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*” nella parte in cui introduce all'articolo 34 del *Codice* il comma 2-bis una norma di interpretazione di autentica sul sistema di c.d. autofinanziamento dell'Autorità;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS, dell'8 maggio 2018;

VISTA la delibera n. 426/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,35 per mille dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dell'1,9 per mille dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media*, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1 aprile 2018 il termine per il versamento del contributo e l'invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 60/18/CONS, del 14 febbraio 2018, recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e relativi allegati, con la quale l'Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la dichiarazione pervenuta in copia non telematica, diversamente da quanto sancito dalle delibere n. 426/17/CONS e n. 60/18/CONS, corredata dalla nota di trasmissione della società Wind Tre s.p.a., C.F 02517580920, con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana 5, acquisita con prot. n. 25847 del 28 marzo 2018, con la quale la società ha quantificato il contributo dovuto in euro 5.703.907,00 (cinquemilionisettemilantotremilanovecentosette/00), “*...al netto degli importi riversati agli operatori terzi e dei ricavi derivanti dalla vendita di apparati, ricavi [asseritamente,*

ndr] *conseguiti in settori che non rientrano nelle comunicazioni elettroniche o altre prestazioni escluse.*”;

RILEVATO che il suddetto importo di euro 5.703.907,00 (cinquemilionisettecentotremilanovecentosette/00) è stato accreditato il giorno 28 marzo 2018, a titolo di contributo per l’anno 2018, sul conto corrente dell’Autorità da parte della predetta Società;

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso la dichiarazione non telematica per l’anno 2018, ha versato parzialmente il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità, diversamente da quanto stabilito dalle delibere n. 426/17/CONS e n. 60/18/CONS;

VISTA la nota di sollecito n. prot. 22868 del 17 gennaio 2020, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione ha invitato la società Wind Tre s.p.a. a provvedere, entro 15 giorni a far data dal 17 gennaio 2020, al pagamento dell’integrazione del contributo dovuto per l’anno 2018, quantificato in euro 2.865.745,35 (duemilioniottoctosessantacinquemilasettecentoquarantacinque/35), oltre agli interessi legali, rilevando che le delibere n. 426/17/CONS e n. 60/18/CONS prevedono:

- a) *“I ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche non possono essere dedotti dalla base imponibile del contributo dovuto dalle imprese delle comunicazioni elettroniche all’Autorità”;*
- b) non è consentito portare in deduzione dalla base imponibile i ricavi corrispondenti ad *“...attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell’Autorità. In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:*
 - 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);*
 - 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);*
 - 43.21.03 - Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici;*
 - 46.52.09 - Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici; ...”;*

VISTA la succitata nota del 17 gennaio 2020 nella quale il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, in virtù del meccanismo di calcolo previsto dalla delibera n. 426/17/CONS – basato sull’applicazione dell’aliquota dell’1,35 per mille all’intera voce A1 del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, pari, come dichiarato da Wind Tre s.p.a. nella citata nota del 28 marzo 2018, a euro 6.347.890.450,00 – ha determinato l’integrazione dell’importo dovuto dalla Società a titolo esaustivo del contributo per l’anno 2018 in euro 2.865.745,35;



RILEVATO che Wind Tre s.p.a. non ha provveduto, entro il termine fissato dalla predetta nota del 17 gennaio 2020, prot. n. 22868, a effettuare il pagamento della differenza tra l'importo effettivamente dovuto per il contributo 2018 e l'importo versato, oltre agli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo e calcolati in base al tasso determinato annualmente in base alla legge;

VISTA la nota della società Wind tre s.p.a. del 24 gennaio 2020 prot. n. 36/20 pervenuta in Autorità in pari data e acquisita al prot. n. 34286, recante in oggetto "*Richiesta integrazione contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018*", nella quale la Società insiste sull'infondatezza del credito di cui si richiede il pagamento;

CONSIDERATO che la delibera n. 426/17/CONS, in linea con la consolidata giurisprudenza europea e con il citato comma 2-bis dell'articolo 34 del *Codice*, inequivocabilmente individua la base imponibile nella voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera e che la delibera n. 60/18/CONS recante le *Istruzioni* per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018, al paragrafo 10, consente di dedurre dalla base imponibile i soli "*ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*";

CONSIDERATO, altresì, che il paragrafo 12 delle succitate *Istruzioni* precisa che le voci di ricavo portate in deduzione devono essere debitamente giustificate, "*allegando i corrispondenti giustificativi di natura contabile*", e che "*il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1*";

CONSIDERATO che la Società non ha trasmesso la documentazione contabile idonea a comprovare la sussistenza di quote di ricavo deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente;

RILEVATO che le delibere n. 426/17/CONS e n. 60/18/CONS, pur essendo oggetto di impugnativa da parte della società Wind Tre s.p.a., allo stato non è gravata da pronunce del giudice amministrativo;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società Wind Tre s.p.a. deve versare all'Autorità, per l'anno 2018, un'integrazione del contributo pari a euro 2.895.297,86 (duemilioniottocentonovantacinquemiladuecentonovantasette/86) così composto:



	euro
Integrazione Contributo 2018	2.865.745,35
Interessi legali	29.552,51
Totale	2.895.297,86

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

il mancato versamento da parte della Wind Tre s.p.a., C.F. 02517580920, con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana 5, dell'integrazione del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2018, secondo quanto disposto dalla delibera n. 426/17/CONS, del 6 novembre 2017, per un ammontare pari a euro 2.895.297,86 (duemilioniottocentonovantacinquemiladuecentonovantasette/86) inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento l'integrazione del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018, pari a euro 2.895.297,86 (duemilioniottocentonovantacinquemiladuecentonovantasette/86) comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S054240429700000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Integrazione contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.



Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone